

ALLEGATO B AL N. 21508 della Raccolta

**Statuto dell'Associazione
Comunità di Capodarco di Fermo
Articolo 1 - Sede e durata**

È costituita ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs n. 117/2017 (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore) l'Associazione "Comunità di Capodarco di Fermo - ETS.

L'Associazione farà uso dell'acronimo ETS o dell'indicazione "Ente del Terzo settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

In quanto ente del Terzo settore, l'Associazione non ha fini di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del presente statuto. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione ha sede in Fermo, via Vallescura, 47. Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'assemblea dei soci e relativa comunicazione agli uffici competenti, senza dover procedere alla modifica dello statuto.

L'Associazione con delibera dell'Assemblea potrà istituire sedi secondarie e svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale. L'Associazione può aderire ed affiliarsi ad altre organizzazioni, enti ed associazioni aventi finalità identiche o affini, operanti in Italia e all'estero.

L'Associazione è comunità locale dell'Associazione "Comunità di Capodarco - ETS", già "Comunità di Capodarco", costituita in data 26 ottobre 1967 con la denominazione di "Centro Comunitario Gesù Risorto", persona morale ecclesiastica, giusto Decreto dell'Arcivescovo di Fermo del 1° ottobre 1967, eretta ad Ente morale con D.P.R. 25 gennaio 1971 n. 105.

La "Comunità di Capodarco di Fermo - ETS" ha la piena autonomia amministrativa e contrattuale. Le obbligazioni assunte dalla "Comunità di Capodarco di Fermo" non impegnano le re-

sponsabilità della comunità generale "Comunità di Capodarco - ETS". La Comunità si impegna a partecipare anche economicamente allo sviluppo della comunità generale, contribuendo al fondo comune delle comunità o altre forme di solidarietà.

Articolo 2 - Scopi

Il Presente statuto è stato elaborato nel rispetto dell'art.5 dello Statuto della "Comunità di Capodarco" per rilevarne le peculiarità; è inoltre sottoposto al Consiglio di Amministrazione della "Comunità di Capodarco", come previsto dallo stesso articolo.

Le finalità e le modalità di intervento della "Comunità di Capodarco di Fermo ETS" sono, come indicato dallo Statuto della "Comunità di Capodarco" agli artt. 2 e 3., le seguenti:

a) lo sviluppo integrale della persona, con particolare attenzione agli emarginati;

b) la rimozione di ogni ostacolo alla salute fisica e psichica delle persone, al pieno sviluppo della loro personalità nel rispetto della cultura, dei valori e dello spirito creativo di ciascuno;

c) la promozione e l'attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifici conduzioni socioeconomiche, siano in condizione di marginalità sociale;

d) l'effettiva partecipazione democratica alla vita sociale di ogni persona, attraverso la lotta contro tutte le forme di emarginazione. Per la matrice cristiana di parte dei suoi membri e per l'esperienza di servizio all'uomo di tutti, la Comunità di Capodarco è luogo di incontro e di confronto tra quanti, pur variamente ispirati sul piano ideologico e culturale ne condividono lo spirito e l'impegno vitale;

e) la promozione della cultura dell'economia sociale.

La Comunità di Capodarco di Fermo ETS è luogo d'incontro e di confronto tra quanti, pur variamente ispirati sul piano ideologico e culturale, ne condividono lo spirito e l'impegno vitale.

L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale:

1) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera u) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

2) interventi e servizi sociali, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

3) prestazioni sociosanitarie, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

4) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazio-

ni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;

5) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

6) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

7) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

8) organizzazione e gestione di attività` turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

9) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà` educativa;

10) Servizi strumentali resi ad enti del Terzo settore, ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera m) del D.L.117/2017;

11) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

12) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

13) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo n.112/2017 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale,

14) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività` di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

15) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

16) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i

popoli, della non violenza e della difesa non armata;

17) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La "Comunità di Capodarco di Fermo - ETS" persegue i suoi fini per mezzo delle seguenti modalità:

I. promuove, attraverso processi di liberazione e formazione, la crescita umana, sociale e culturale dei suoi membri;

II. promuove la partecipazione dei suoi membri ad una sobria, libera e solidale vita familiare, di gruppo, relazionale e di lavoro, avendo particolare attenzione ai bisogni di ciascuno;

III. promuove, crea e gestisce in Italia e all'estero, anche tramite convenzioni, servizi riabilitativi e sanitari, realtà di lavoro, di servizio, di abitazione, nel rispetto delle vigenti norme nazionali e locali in materia;

IV. è in coordinamento con le Comunità locali che operano con il nome della comunità generale "Comunità di Capodarco";

V. favorisce l'adesione alla Comunità di quegli organismi che sono particolarmente vicini, per spirito e prassi, alla Comunità stessa;

VI. favorisce la partecipazione alla Comunità di Capodarco di Fermo di collaboratori e simpatizzanti, aggregandoli nelle forme previste dal regolamento;

VII. collabora con associazioni, Enti pubblici e privati, gruppi di base e di volontariato e con gli stessi utenti dei servizi al fine di individuare le risposte soddisfacenti ai bisogni delle persone e della società, nonché delle modalità capaci di vincere l'emarginazione;

VIII. mantiene e approfondisce il rapporto con le realtà ecclesiali, sociali, politiche, sanitarie, culturali e religiose, tese al servizio della persona umana, all'affermazione della sua piena dignità, all'approfondimento dei valori di solidarietà;

IX. promuove, sostiene, finanzia lo svolgimento di attività economiche (organizzate anche in forma di cooperative) utili alle finalità di cui alla prima parte del presente articolo;

X. effettua erogazioni gratuite in denaro o in natura in favore di soggetti affetti da condizioni di disagio - di natura psichica, familiare, sociale - e nei confronti di enti senza scopo di lucro che realizzano iniziative di solidarietà sociale nei settori di attività dell'Associazione;

XI. supporta, sia direttamente che indirettamente, attività volte all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati anche tramite interventi di natura economica;

XII. coordina, organizza e pianifica attività formative e

culturali in generale, contribuendo alla conoscenza e alla

sensibilizzazione sui temi del disagio e della marginalità;

XIII. promuove la maggior diffusione degli aspetti della cinematografia connessi ai temi sociali, in particolare facendo emergere la migliore produzione video e audio riguardanti vicende della popolazione più fragile e marginalizzata e i temi relativi alla sostenibilità ambientale.

La "Comunità di Capodarco di Fermo - ETS" favorisce la partecipazione alla vita sociale dei soci (chiamati d'ora in avanti soci), ispirata ai seguenti criteri:

- adesione partecipata e consapevole ai progetti discussi e approvati in assemblea;
- confronto e verifica, insieme agli altri soci, degli impegni personali;
- discussione e accettazione dei ruoli determinati collettivamente;
- disponibilità al dialogo così che prevalga in seno alla Comunità una linea comune e non posizioni personali;
- disponibilità all'accoglienza discussa e approvata socialmente, secondo le proprie capacità e le proprie risorse;
- stile di vita comune.

Fa parte dello spirito della Comunità la ricerca e la valorizzazione di valori umani, sociali e religiosi, nello spirito del rispetto e del dialogo, così che tutti non siano costretti, né impediti nel seguire la propria fede e le proprie idee, riportando a unità, per quanto possibile, le diverse ideologie.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo criteri e nel rispetto dei limiti definiti dalla vigente normativa in materia di terzo settore. L'individuazione delle suddette attività è operata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3 - Associati

Possono divenire associati della "Comunità di Capodarco di Fermo ETS" le persone fisiche che condividono lo spirito e le prassi sociali e che si impegnano a perseguire attivamente i fini associativi e le modalità di partecipazione stabilite nello Statuto. E' espressamente vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso, possibile in qualsiasi momento e senza oneri a carico dell'associato.

Possono essere associate alla "Comunità di Capodarco di Fermo

ETS" associazioni ed organizzazioni che operino a favore degli emarginati, con finalità simili a quelle della Comunità. Ogni tre anni gli organismi associati sono tenuti a riconfermare la propria adesione.

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. o dei regolamenti interni approvati dall'assemblea o quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'Associazione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 4 - Diritti e doveri dei soci

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, per attività delegate dall'organo di gestione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, pren-

dere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- votare in Assemblea. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Le Associazioni o persone giuridiche sono rappresentate dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un solo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;

- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

Articolo 5 - Organi

Sono Organi dell'associazione:

- L'Assemblea;

- Il Consiglio Direttivo;

- Il Presidente;

- Il vicepresidente;

- Il Segretario Generale;

- L'Organo di controllo e Revisione Contabile;

Le cariche di Presidente, di Segretario Generale, e di membro dell'Organo di controllo non sono cumulabili.

Articolo 6 - Assemblea

L'assemblea della comunità è composta da tutti gli associati ammessi nell'associazione ai sensi del precedente art.3. Ogni associato ha diritto al voto, purché sia iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Al fine di garantire l'attiva partecipazione alla vita associativa, in caso di documentato impedimento dell'associato ad intervenire in assemblea, lo stesso può farsi sostituire da altro socio mediante delega.

È possibile cumulare deleghe fino ad un massimo di tre. Tutte le deleghe saranno presentate al Presidente prima dell'inizio della riunione.

Si applica l'art. 2373 c.c. in quanto compatibile. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di impedimento, dal vicepresidente della Comunità almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale nelle ipotesi di cui all'art. 14 del D.Lgs 117/2017.

Può essere convocata dal Presidente o, in caso di impedimen-

to, dal Vicepresidente ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Può essere convocata straordinariamente su richiesta scritta di almeno un terzo degli Associati o di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo. In tale caso il Presidente deve convocare l'Assemblea straordinaria a meno che esistano oggettive indicazioni contrarie, che andranno, in ogni caso, motivate per iscritto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso inviato tramite lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito espressamente comunicati dagli associati. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno dieci giorni prima della riunione.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione dell'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento o di assenza, dal Vicepresidente, il quale nominerà un Segretario e se del caso, due scrutatori.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; lo scioglimento, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio è adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le votazioni hanno luogo per alzata di mano o a scrutinio segreto quando quest'ultima forma sia richiesta da almeno 1/5 (un quinto) dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

Delle riunioni verrà redatto verbale che verrà sottoscritto

dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori.

Articolo 7 - Compiti dell'assemblea

Sono compiti dell'Assemblea:

- stabilire, prima di procedere alla nomina, il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare i componenti dell'Organo di controllo, quando la nomina di questo organo sia per legge obbligatoria;
- stabilire le quote associative;
- deliberare sull'indirizzo generale dell'Associazione, ivi compresi i criteri di gestione e la quantificazione finanziaria dell'amministrazione sia ordinaria che straordinaria, e sugli eventuali argomenti posti all'ordine del giorno;
- approvare il bilancio consuntivo, relativo all'amministrazione della comunità;
- approvare il bilancio sociale, se ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- nominare i consiglieri di sua competenza per il Consiglio di Amministrazione generale della "Comunità di Capodarco";
- nominare i Delegati alla partecipazione all'Assemblea Generale della Comunità di Capodarco;
- approvare le proposte di modifica al presente Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento ed all'eventuale destinazione del patrimonio residuo;
- deliberare in merito alla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approvare gli eventuali regolamenti interni;
- deliberare tutte le altre materie attribuite alla competenza dell'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 8 - Organo amministrativo

La comunità è amministrata dal Consiglio Direttivo, secondo quanto deliberato dall'assemblea. Esso dura in carica quattro anni.

Il consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso tra 5 e 13, secondo quanto stabilito dall'assemblea. In caso di dimissioni di componenti il Consiglio prima della scadenza del mandato, subentrano nella carica coloro che, dalle ultime elezioni, risultano aver riportato il maggior numero di voti tra i non eletti. I membri del Consiglio sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475 ter del codice civile.

Possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo i soci in possesso dei requisiti di onorabilità, professiona-

lità ed indipendenza come previsto dall'art. 26 del D.Lgs 117/2017. In particolare sono incompatibili con la qualifica di amministratore:

- la contestuale titolarità di incarichi di natura politica, amministrativa, sindacale;
- la presenza di condanne con sentenza definitiva per reati previsti dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, antiriciclaggio;
- l'applicazione di misure di prevenzione previste nel D.Lgs 159/2011 (antimafia).

Tra i requisiti di professionalità richiesti ai fini dell'assunzione dell'incarico associativo è altresì richiesto:

- la qualifica di socio da almeno tre anni;
- la maturazione di precedenti esperienze in livelli organizzativi subordinati nell'associazione o in altre associazioni aventi finalità simili alla Comunità di Capodarco di Fermo.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co.6, art.26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Gli amministratori prestano la loro opera gratuitamente ed hanno diritto soltanto al rimborso delle spese documentate effettuate nel corso ed in ragione del loro mandato e che esse abbiano anticipato per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Qualora le circostanze lo richiedano, il Consiglio può incaricare uno o più suoi membri di espletare particolari compiti, che siano comunque conformi allo scopo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato in via ordinaria almeno ogni tre mesi e in via straordinaria ogni qualvolta sia giudicato opportuno dal Presidente o da almeno un terzo dei consiglieri. Le sedute sono valide quando sia presente la metà più uno dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti con voto palese espresso per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata ovvero posta elettronica da inviare ai membri del Consiglio almeno tre giorni prima con l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e delle materie da trattare all'ordine del giorno.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente .

Articolo 9 - Compiti dell'Organo amministrativo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere, nella prima seduta successiva all'assemblea in cui si è eletto il Consiglio, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario;
- provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, del patrimonio e dei mezzi di finanziamento dell'Associazione, con facoltà di accendere mutui, prestiti e finanziamenti; salve le specifiche diverse competenze stabilite dalla legge o dal presente statuto;
- formare il bilancio consuntivo, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- redigere il bilancio sociale, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte dall'Associazione, in conformità alle disposizioni dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
- redigere gli eventuali Regolamenti Interni per il funzionamento della Comunità da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- curare la tenuta dei libri sociali;
- assumere provvedimenti relativi al personale dipendente (assunzioni, trasferimenti, licenziamenti, provvedimenti disciplinari);
- provvedere allo sviluppo e all'indirizzo generale dell'Associazione, individuando i settori di intervento, affidando le relative mansioni, istituendo gruppi di lavoro;
- partecipare attivamente con persone e risorse allo sviluppo della "Comunità di Capodarco di Fermo";
- stimolare e promuovere la partecipazione dei soci alla vita del territorio e favorire l'interesse delle persone del territorio alla comunità. A questo proposito possono essere costituite occasioni e gruppi di sostegno e di aiuto alla vita e alle iniziative di comunità; creare condizioni perché altri, oltre i soci, si interessino e scelgano la vita di comunità o che comunque si occupino della lotta al disagio e all'emarginazione, con risposte adeguate, singole e collettive;
- mantenere l'unità della Comunità con la comunità generale "Comunità di Capodarco";
- stabilire l'ordine del giorno dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare una o più delle sue funzioni ad uno o più consiglieri ad eccezione degli atti di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo si ispirerà, in tutta la sua azione, ad uno spirito di servizio e di partecipazione di tutti gli associati, così da essere valido strumento di vita associati-

va.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario. I verbali delle deliberazioni del Consiglio devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro.

Articolo 10 - Il presidente

Il Presidente della comunità ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

Il Presidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

La carica di Presidente cessa inoltre per decesso, dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, perdita della qualifica di socio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione ed in particolare ha il compito di:

- previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, nominare procuratori per singoli atti;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo;
- firmare gli atti ed i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;
- curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- svolgere funzioni di sovrintendenza e coordinamento delle attività correnti.

In caso di sua assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Presidente sono assunte dal vicepresidente.

In caso di urgenza e di necessità, il Presidente assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella successiva riunione dello stesso.

Articolo 11 - Vicepresidente

Il Vicepresidente assume le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 12 - Il segretario generale

Il segretario generale si occupa in generale della gestione dei libri sociali; redige i verbali delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea ;pone in essere gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale, in conformità alle disposizioni di legge vigenti; svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Articolo 13 - Organo di controllo e di revisione contabile

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. L'Organo di controllo e di revisione contabile è nominato dall'Assemblea, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. L'Organo di controllo è composto da tre membri, scelti tra persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397,

comma 2, codice civile. Può anche essere monocratico ove la

legge lo consenta. L'organo di controllo esercita il controllo sulla gestione amministrativa e sulla regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, nonché sul rispetto della legge e dello Statuto. I componenti dell'organo di controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Nell'ambito della propria attività, l'Organo di controllo provvede in particolare a:

a) vigilare sull'osservanza della legge e del presente statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche, qualora espressamente deliberato dal Consiglio Direttivo, con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione sul suo concreto funzionamento;

c) svolgere attività di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

d) attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Assemblea nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti dell'Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

Articolo 14 - Funzionamento

Per il buon funzionamento dell'Associazione saranno istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali registri obbligatori previsti dalle norme fiscali, i seguenti libri associativi anche su modulo continuo per la tenuta meccanografica:

- libro degli associati;
- libro dei verbali dell'Assemblea;
- libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- libro dei verbali dell'Organo di controllo, ove istituito;
- libro giornale e libro degli inventari.

I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali entro dieci giorni dalla richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Articolo 15 - Patrimonio

Il patrimonio della Comunità di Capodarco di Fermo fatte salve le norme civili in materia è costituito da:

- elargizioni, lasciti e donazioni fatte a suo favore;

- beni mobili o immobili di sua proprietà;

- beni ceduti o dati in godimento da parte della "Comunità di Capodarco";

- ogni altra entrata destinata ad incrementarlo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 16 - Finanziamento delle attività

Per il finanziamento delle proprie attività la comunità si avvale:

- delle quote associative dei soci;

- delle contribuzioni dei soci;

- dei contributi di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati e di privati;

- da eredità, donazione e legati;

- dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- di ogni altra risorsa e ogni strumento di esercizio non destinati ad incrementare il patrimonio;

- da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.

Articolo 17 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione della "Comunità di Capodarco di Fermo" il patrimonio sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo settore, alla Comunità Generale "Comunità di Capodarco ETS" o in favore di altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 18 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le vigenti leggi in materia, lo Statuto della comunità di Capodarco nonché quanto previsto dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompati-

bili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo.

Firmato: Don Vinicio Albanesi

Francesco Ciuccarelli Notaio

CERTIFICAZIONE DI COPIA PER IMMAGINE SU SUPPORTO

INFORMATICO DI ORIGINALE FORMATO IN ORIGINE SU

SUPPORTO ANALOGICO

(art. 22, comma 2, D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82)

Certifico io sottoscritto Dottor Francesco Ciuccarelli, notaio alla Sede di Fermo, con studio in via Giuseppe Speranza n.175, iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità dal 26 settembre 2023 fino al 26 settembre 2026, rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia redatta su supporto informatico (in formato statico PDF/A), composta di ventotto facciate di otto fogli, è conforme al documento originale formato in origine su supporto analogico, firmato a norma di Legge e conservato nei miei atti.

Fermo, nel mio studio, li 15.11.2023

File firmato digitalmente dal Notaio Dott. Francesco Ciuccarelli.